

m_dg CORTE APPELLO ANCONA 04200200600		
N. 21 FEB. 2017		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

1



CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE

COMMISSIONE STUDI PRESSO LA CORTE DI APPELLO DELLE MARCHE – settore civile

SCHEDA INTERPRETATIVA DELLA LEGISLAZIONE EMERGENZA TERREMOTO MARCHE UMBRIA LAZIO 2016

DL 189/2016 CONVERTITO IN L 229/2016

La Commissione , in esito a raccolta di indirizzi interpretativi adottati da Tribunali della zona colpita dal sisma, di giurisprudenza di legittimità relativa a legislazione emergenziale emessa per i sismi del L'Aquila 2009 e dell'Emilia Romagna 2012, nonché di confronto con i colleghi che hanno provveduto alle prime applicazioni della normativa, ha elaborato i seguenti primi orientamenti interpretativi ed applicativi dell'art. 49 L. 229/2016 , pur dando atto che alcune delle soluzioni indicate sono tuttora controverse .

AMBITO PROCESSUALE CIVILE

1. PREMESSA NORMATIVA

L'art. 49 DL 189/2016 conv in L 229/2016 prevede (per quanto rileva rispetto al Distretto della Corte d'Appello di Ancona) due tipi di misure:

A- Relative agli uffici giudiziari aventi sede nel Comune di Camerino (soltanto Giudice di Pace):

comma 9 bis in rel. al comma 1: sospensione dei giudizi civili (e amministrativi e di ogni altra giurisdizione) pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, fino al 31 luglio 2017

Con eccezioni: cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi

familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la **dichiarazione di urgenza e'** fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile

comma 9 bis in rel. al comma 2: sospensione dei termini per il compimento di tutti gli atti che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari nella suddetta sede

B- Relative alla condizione delle parti e dei difensori

Comma 3 e Comma 9 ter :

Rinvio d'ufficio delle udienze processuali civili e amministrative e di quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale **a data successiva** rispettivamente al 31 maggio 2017 ed al 31 luglio 2017 quando **le parti o i loro difensori - purché la nomina del difensore sia anteriore alle date dei due eventi sismici - erano residenti o avevano sede** nei Comuni di cui all'Allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 e nei Comuni di cui all'Allegato 2 alla data del 26 e 30 ottobre 2016 ,

E' fatta salva la **facoltà** dei soggetti interessati di **rinunciare espressamente** al rinvio.

Comma 4 e comma 9 ter:

Per i soggetti che **erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione** nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2, alla data rispettivamente del 24 agosto e del 26-30 ottobre 2016:

- sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto , azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali ,

- Sospensione termini relativi a processi esecutivi, a procedure concorsuali, termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione pagamento in misura ridotta, svolgimento attività difensiva e per la presentazione ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Comma 5 e comma 9 ter: sospensione dei termini di scadenza di cambiali e titoli.

Periodo di sospensione dei termini:

- Dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017 per i Comuni dell'Allegato 1;
- Dal 26-30 ottobre 2016 al 31 luglio 2017 , per i Comuni dell'Allegato 2

La RATIO della normativa di emergenza in materia processuale va individuata nell' "*impedire che le inevitabili disfunzioni nella celebrazione dei processi ed i conseguenti problemi organizzativi derivanti dai gravi eventi sismici, [abbiano] ricadute sull'attività processuale delle parti, e trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti*" (così testualmente Cass 17546/2015, sulla normativa per il sisma 2012 dell'Emilia Romagna; che richiama Cass Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014; arg. ex Cass. 12 agosto 2004, n. 15652; Cass. n. 4334, 1989; Corte Cost. 6 dicembre 2004 n. 376 e Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274).

2 -DIRITTO TEMPORALE

- decreto legge 17.10.2016, n. 189 entrato in vigore dal 19.10.2016 : ha introdotto l'art 49 commi da 1 a 9 ed elencato i Comuni colpiti da sisma 24 agosto 2016 (Comuni Allegato 1)
- decreto legge 205/2016 , entrato in vigore dal 11-11-2016: ha delegato al Commissario Straordinario l'individuazione delle misure da estendere ai Comuni colpiti dagli eventi sismici 26 e 30 ottobre, e l'elencazione dei Comuni stessi;
- ordinanza del commissario straordinario 15-11-2016, in gazz uff 3-12-2016: ha individuato i Comuni colpiti dagli eventi sismici 26 e 30 ottobre 2016 (Comuni Allegato 2) e esteso a tali Comuni l'applicazione dell'art 49 si applica per intero:
 - In tutte le sue previsioni;
 - Con le date ivi indicate (decorrenza e termine finale dei vari tipi di sospensione; data di pendenza dei giudizi) .
- legge di conversione n 229/2016, entrata in vigore il 18-12-2016: ha introdotto i commi 9 bis, ter e quater per i Comuni Allegato 2; ha abrogato il DL 205; ha fatto salvi gli effetti prodotti dal DL abrogato.
- Il rinvio di ufficio obbligatorio di cui al comma 3 , è stato applicabile: per i Comuni dell'Allegato 1, dalla data di entrata in vigore del DL 189/2016; per i Comuni dell'Allegato 2: dalla data dell'Ordinanza Commissariale 3-12-2016:
- **La sospensione dei termini processuali e sostanziali è applicabile dal 24 agosto 2016 , per i Comuni dell'Allegato 1; dal 26-30 ottobre 2016 per i Comuni dell'Allegato 2 ; dopo i rispettivi eventi sismici, non possono quindi considerarsi maturate decadenze (v in argomento Cass 24841/2014, emessa in relazione alla normativa per il sisma dell'Aquila 2009), anche se la normativa di emergenza non era ancora entrata in vigore.**

3 - ART 49 COMMA 3 - Rinvio d'ufficio delle udienze civili , prefallimentari e nel procedimento fallimentare ed esecutivo

a. Interpretazione della norma

L'art. 49 comma 3 prevede il rinvio d'ufficio a data successiva al 31.5.2017 delle udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori (purché la nomina sia anteriore al sisma) erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24.8.2016.

L'art. 49 comma 9 ter richiama il comma 3 : sono quindi rinviate d'ufficio a data successiva al 31.7.2017 le udienze processuali civili in cui le parti o i loro difensori (purché la nomina sia anteriore al sisma) erano residenti o avevano sede nei Comuni dell'Allegato 2 alla data del 26/30.10.2016.

Il difensore **deve essere stato nominato** tale prima della data dei rispettivi eventi sismici; e **ciò anche nel caso di procedimenti introdotti dopo gli eventi stessi**: il tenore letterale della norma non consente una interpretazione diversa, dovendosi ritenere che , ove la parte di un procedimento introdotto dopo gli eventi sismici intenda ricorrere all'assistenza di un avvocato residente o con studio in Comune colpito dal sisma, il professionista accetti l'incarico se in effettive condizioni di espletarlo. Il diritto al pieno svolgimento della difesa nonostante i disagi del sisma – tutelato dalla normativa emergenziale in materia processuale – va infatti temperato con il diritto di tutte le parti alla efficiente tutela giurisdizionale .

b. Concetto di residenza e di sede

Rispetto alle parti "persone fisiche" rileva il criterio della residenza anagrafica.

Rispetto alle parti "persone giuridiche" rileva il criterio della sede legale: eventuali diverse situazioni rilevanti, quali l'esistenza in uno dei Comuni della sede effettiva dell'impresa o di una sede operativa , dovranno essere allegate e dimostrate dalle parti interessate, e saranno rilevanti per la rimessione in termini sulla base della regola generale contenuta nell'art 153 comma 2 cpc.

Rispetto ai difensori rileva il criterio dell'ubicazione sia dell'abitazione, sia dello studio legale, quale risultante dagli atti, dovendosi così interpretare il criterio individuato dalla norma (nonostante la questione sia certamente opinabile), al fine di non creare disparità rispetto al settore penale, nel quale il riferimento per i difensori è esclusivamente alla residenza. Non rileva lo studio del domiciliatario.

c. Modalità del differimento

Poiché il diritto al rinvio d'ufficio è rinunziabile e la rinunzia deve essere espressa, non possono essere disposti differimenti automatici fuori udienza, ma le cause dovranno essere chiamate alle udienze già fissate allo scopo di verificare l'eventuale interesse delle parti alla prosecuzione del processo.

In caso di mancata comparizione della parte colpita dal sisma , l'udienza dovrà essere rinviata d'ufficio ad udienza successiva al periodo di legge; analogamente in caso

di parte interessata contumace , dato che il contumace può costituirsi in qualsiasi momento del processo.

La mancata comparizione di entrambe le parti in udienza non potrà assumere significato univoco di inerzia: il procedimento dovrà essere rinviato d'ufficio; ove vi siano elementi pregressi significativi della avvenuta definizione della controversia (es richiesta di rinvio per trattative, precedente udienza ex art 309 cpc) , potrà essere utile differire l'udienza ad una data intermedia con invito alla parte interessata a manifestare l'intento di rinuncia al rinvio d'ufficio.

d. Rinuncia al differimento – modalità

La rinuncia deve essere espressa.

Il difensore della parte può rinunciare al differimento sia per sé, sia per conto del suo assistito: non occorre che la parte rinunci personalmente. Non sono necessarie procure speciali, trattandosi di ordinaria gestione del procedimento.

La rinuncia può essere fatta per iscritto, fuori udienza con atto depositato telematicamente, oppure in udienza, anche oralmente davanti al giudice.

La rinuncia al differimento – sia per la parte assistita, che per il *dominus* – può essere fatta anche dal sostituto processuale in udienza.

La rinuncia al rinvio è irrevocabile e si estende a tutte le udienze successive ricadenti nel periodo di legge: il difensore che ha rinunciato al rinvio di ufficio ha dato segno di essere in grado di presentarsi in udienza ed esercitare la difesa.

La rinuncia al rinvio d'ufficio non comporta automaticamente e necessariamente la rinuncia alla sospensione dei termini processuali di cui al comma 4 , salvo che vi siano comportamenti concludenti in tal senso della parte interessata (quale ad es la richiesta di assegnazione dei termini per le memorie ex art 183 cpc o per le memoria conclusionali ex art 190 cpc).

E' infatti ipotizzabile che, pur essendo possibile – ed eventualmente conveniente, ad es per ragioni di tutela d'urgenza – la presenza della parte in udienza, non sia però possibile o agevole, a causa delle conseguenze del sisma, la successiva indicazione o produzione di prove.

E' comunque opportuno richiedere alla parte che rinuncia al rinvio ai sensi del comma 3 dell'art 49 di esprimersi anche sulla sospensione dei termini processuali disciplinata dal comma 4.

E' ipotizzabile che il medesimo difensore, che tratti nella medesima udienza una pluralità di procedimenti per differenti assistiti, rinunci al rinvio in alcuni procedimenti e non in altri: ciò in quanto le esigenze di difesa vanno valutate in relazione alle singole specifiche controversie.

e – i procedimenti urgenti

Il comma 3 dell'art 49 (come anche il comma 4 in materia di sospensione dei termini processuali) non prevede eccezione in caso di procedimenti urgenti: non è ribadita la previsione contenuta nel comma 1.

Nonostante si debba dare atto che la questione è tuttora controversa , si deve ritenere che **le eccezioni relative ai procedimenti urgenti** – come definiti dal comma 1 o dichiarati tali dal giudice – **non possano essere estese alle ipotesi di soggetti o difensori residenti** nei Comuni colpiti dal sisma : la legge, la cui ratio si è sopra ricordata, presuppone infatti che il sisma abbia provocato all'interessato un disagio tale da non consentirgli la piena difesa in qualunque tipo di causa.

Va considerato che i commi 1 e 2 dell'art 49 – sospensione dei procedimenti davanti agli uffici giudiziari colpiti da sisma e dei relativi termini - operano sul piano degli obblighi dello Stato, il quale è tenuto a garantire lo svolgimento dei procedimenti nelle materie urgenti anche quando l'ufficio giudiziario competente è inagibile; il commi 3 e 4 della norma hanno riguardo, invece, alla situazione dei soggetti colpiti dal sisma, e tutelano il loro diritto di difesa dinanzi a tutti gli uffici giudiziari, anche a quelli colpiti dal sisma: è così possibile che una causa urgente dinanzi al Giudice di Pace di Camerino, di cui deve essere garantita la trattazione, subisca però rinvio d'ufficio dell'udienza e sospensione dei termini processuali in quanto la parte , residente in Comune colpito dal sisma , è menomata nel diritto alla difesa. Nel senso qui sostenuto si è espressa la Cassazione nella citata sentenza 17546/2015, in materia di procedimento prefallimentare, relativa all'interpretazione dell'art 6 DL 74/2012 (sisma in Emilia Romagna) , di tenore completamente sovrapponibile alla normativa in esame.

Le misure previste dai commi 3 e 4 dell'art 49 non subiscono, quindi , eccezione per i procedimenti urgenti.

4- ART 49 COMMA 4- SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI – RINUNZIA ALLA SOSPENSIONE

a – la sospensione dei termini processuali e sostanziali è prevista a favore dei “ soggetti “ che alla data degli eventi sismici “erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione” nei Comuni contenuti nei due elenchi.

La norma non menziona espressamente i difensori, né la necessità che gli stessi siano di nomina anteriore agli eventi sismici.

Nonostante l'interpretazione sia opinabile, deve ritenersi:

- che la **norma riguardi anche i difensori** , come si desume dal richiamo letterale alla "attività difensiva" e dalla considerazione che i termini nel processo riguardano principalmente l'attività del difensore; né sarebbe sufficiente a

garantire il diritto di difesa , rispetto alla attività dei professionisti, il solo rinvio d'ufficio e non anche la sospensione dei termini processuali;

- che siano **"difensori" solo i professionisti nominati prima degli eventi sismici**, come si desume da una lettura coordinata del comma 4 con il comma precedente, lettura che assicura uniformità di trattamento a fattispecie analoghe (non corrisponde a ragionevolezza limitare il rinvio d'ufficio ai soli difensori con nomina anteriore e assicurare la sospensione dei termini anche a difensori nominati dopo gli eventi sismici).
- Anche in questo caso valgono le considerazioni sui procedimenti introdotti dopo gli eventi sismici.
 - fra i **"soggetti"** indicati dalla norma debbono intendersi compresi anche i **consulenti tecnici di parte** (difesa tecnica) , purché nominati prima del sisma; valgono le considerazioni già svolte per i difensori.
 - fra i **"soggetti"** indicati dalla norma **non sono compresi gli ausiliari del giudice** (che potranno richiedere differimenti e proroghe al Giudice a secondo delle specifiche esigenze , come di regola) .

b- la sospensione dei termini deve ritenersi rinunziabile dagli interessati, in quanto posta nell' interesse esclusivo della parte;

può essere rinunziata sia espressamente , sia tacitamente mediante svolgimento tempestivo delle attività nei termini perentori.

La rinunzia , espressa dalla parte o dal difensore, riguarda **i soli termini processuali** ed è strettamente legata al processo in cui si esprime.

La rinunzia alla sospensione dei termini deve considerarsi valevole per l'intero processo (la parte ha dato segno di potersi difendere pienamente) .

Si auspica in ogni caso che il difensore manifesti espressamente nel corpo dell'atto stesso la volontà di rinunciare, e che esprima la sua intenzione anche rispetto al rinvio d'ufficio della successiva udienza, restando necessario che la rinuncia al rinvio d'ufficio sia espressa.

E' riservata alle regole di deontologia professionale la necessità di congruo preavviso alla controparte sulla intenzione dell'interessato di rinunciare alla sospensione dei termini: la parte non colpita dal sisma , non potendo confidare senz'altro nella sospensione dei termini prevista in favore dell'altra parte, dovrebbe svolgere sempre tempestivamente le sue difese (ad es memorie istruttorie) , così trovandosi ad anticipare

le proprie posizioni difensive, a vantaggio della parte che può decidere fino all'ultimo istante se avvalersi o meno della sospensione.

e. Conseguenze della violazione art. 49 commi 3, 4 e 9 ter

La violazione delle norme processuali sul differimento/sospensione dei termini processuali determina una nullità processuale che deve essere eccepita a pena di decadenza dalla parte interessata nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata.

CASISTICA

1 - In materia di **dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo** ai sensi dell'art. 647 c.p.c., il Tribunale dovrà verificare caso per caso se alla data dei sismi dei Comuni dell'allegato 1 e dell'allegato 2 (e cioè alla data del 24.8.2016 per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data del 26.10.2016 per i Comuni di cui all'allegato 2) si fosse o meno già perfezionata la notifica del provvedimento monitorio: nel primo caso il giudice potrà senz'altro concedere l'esecutorietà al decreto, ove prima del sisma siano anche decorsi i 40 giorni per l'opposizione; nel secondo invece non potrà concederla dovendo attendere la fine del periodo di sospensione (31.5.2017 per il Comuni dell'allegato 1 e 31.7.2017 per quelli dell'allegato 2: il difensore è, pertanto, in questo caso, invitato a ripresentare l'istanza di concessione dell'esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. una volta verificatesi le condizioni di legge, onde evitare che l'ufficio possa perdere il controllo delle istanze presentate molti mesi prima.

2- la proposizione di istanza per decreto ingiuntivo da parte di soggetto residente in Comune danneggiato dal sisma (Elenchi All 1 e All 2) non assume significato univoco nel senso della rinuncia alla sospensione dei termini processuali per il successivo giudizio di opposizione;

3- il decreto ingiuntivo a carico di soggetto residente in Comune compreso negli Elenchi può essere emesso; nella indicazione del termine per l'opposizione o della immediata esecutività è opportuno fare riferimento alla sospensione dei termini prevista dall'art 49;

4- la proposizione di domanda cautelare da parte di soggetto residente in Comune compreso negli Elenchi non è significativa – non costituendo comportamento univoco – della rinuncia tacita alla sospensione dei termini di quel procedimento: la domanda cautelare non prevede il preventivo rispetto di termini e gran parte delle esigenze difensive possono sorgere nella fase successiva;

5- diversamente, la proposizione di una impugnazione da parte del soggetto residente in Comune compreso negli elenchi ha valore di rinuncia tacita ai termini di impugnazione ed a quelli successivi.

6- particolarmente delicata è la questione della applicazione della sospensione dei termini e del rinvio d'ufficio dell'udienza in **caso di impugnazione proposta da soggetto non interessato dal sisma nei confronti di soggetto residente dei Comuni dell'Elenco**, e di **contestuale proposizione di sospensiva del provvedimento impugnato** : poiché l'appellato (o opposto) ha sempre diritto al rinvio d'ufficio dell'udienza fissata a seguito di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, l'impugnante non potrebbe mai ottenere la sospensione dell'atto impugnato, con conseguente rischio di vedersi porre in esecuzione il provvedimento dalla controparte . Un correttivo della rilevante compromissione del diritto dell'impugnante è la adozione della inibitoria con decreto inaudita altera parte – nella ricorrenza dei giusti motivi di urgenza – con fissazione di successiva udienza per la conferma modifica o revoca.

7- in caso di debitore precettato residente o con sede nei Comuni del cratere, dopo la notifica del precetto il termine per il pagamento ex art 482 cpc deve intendersi sospeso; ove tale termine sia interamente decorso prima della data del sisma, oppure ove sia stata concessa l'esenzione dal termine stesso, si potrà procedere al pignoramento;

8- ove il creditore sia residente o con sede nel cratere, il termine di efficacia del precetto di cui all'art. 481 cpc è sospeso .

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA

Si segnalano le linee interpretative a suo tempo adottate , in applicazione di identica normativa art 6 DL 74/2012, dal Giudice delle Esecuzioni di Modena , da ritenere condivisibili.

E stesse sono state recepite dal GE del Tribunale di Ancona; se ne riportano di seguito le principali **indicazioni**:

1) Rinvio d'ufficio dell'art 49 comma 3:

- fino al 31 maggio 2017 per i Comuni dell'Allegato 1 e al 31 luglio 2017 per i Comuni dell'Allegato 2:

a) restano ferme le udienze già fissate.

La trattazione è però subordinata alla verifica delle condizioni di rinvio d'ufficio disposte dalla legge. Pertanto, ove nel processo sia parte, o difensore, un soggetto residente o con sede nei comuni di cui all'elenco, che non abbia espressamente rinunciato al rinvio, in udienza od anteriormente, nessuna attività d'udienza potrà essere svolta, e verrà disposto un semplice rinvio.

La rinuncia della parte costituita, trattandosi di adempimenti processuali, può essere espressa anche dal suo difensore.

b) tali regole valgono anche per il procedimento dinanzi ai delegati alla vendita.

In particolare, l'art.569 co.3° cpc chiarisce espressamente che l'**attività ex 572 ss cpc** si svolge in "udienza per la deliberazione sull'offerta ..."; e, del resto, in tale ambito il giudice (e quindi il delegato) sente le parti, che dunque hanno diritto a parteciparvi.

A detti fini va poi considerato anche l'**incanto ex art.581 cpc** (che si svolge "nella sala delle udienze pubbliche"), quantomeno per identità di ratio, quale attività di udienza.

Pertanto, ove la deliberazione sull'offerta, ovvero l'incanto, riguardi un processo esecutivo in cui una delle parti od uno dei difensori risieda od abbia sede in uno dei Comuni di cui all'elenco, e non vi sia stata espressa rinuncia al rinvio, la relativa attività andrà dal delegato rinviata ad un giorno successivo al 31 luglio (ovvero al 1 settembre, essendo le vendite soggette alla sospensione dei termini); ferma restando l'avvenuta scadenza del termine per le offerte d'acquisto od all'incanto (vedi infra).

Non è soggetta a rinvio l'attività di semplice constatazione dell'assenza di offerte d'acquisto od all'incanto, che la legge non prevede sia resa in udienza.

c) i delegati non sono parti, né difensori, e quindi la disposizione suddetta non trova applicazione per la loro personale situazione.

2) Sospensione dei termini processuali e sostanziali dell'art 49 comma 4:

a) i professionisti delegati in astratto rientrano nella categoria dei "soggetti" del procedimento.

Pertanto, in presenza dei requisiti previsti dalla legge i termini loro assegnati dalla legge o dal GE per i vari adempimenti restano ex lege sospesi fino al 31 maggio o al 31 luglio 2017; il compimento nei termini delle attività comporta la rinuncia tacita alla sospensione.

b) il termine per la presentazione delle offerte di acquisto (571 cpc) o all'incanto (579 cpc), siccome rivolto ad una collettività indeterminata, non è invece soggetto a detta sospensione.

c) è invece soggetto a tale sospensione il termine di pagamento assegnato all'aggiudicatario, ove questi sia ricompreso nella categoria prevista dalla legge. Analogamente per il terzo pignorato, che è un "soggetto" del procedimento.

Quanto al caso degli **immobili pignorati ricompresi nell'area interessata dai recenti terremoti**, o nei Comuni limitrofi, i Custodi avranno cura di verificare lo stato degli immobili stessi ed eventualmente di segnalare al GE la necessità di rinnovare le operazioni di stima.

1- Fase prefallimentare: si tratta di un procedimento civile in cui assume pieno rilievo il principio del contraddittorio.

Sono perciò applicabili tutti i criteri fin qui esposti per il procedimento civile.

In presenza di socio illimitatamente responsabile di società di persone- sottoposto a dichiarazione di fallimento in estensione di quello della società – residente in Comune compreso nell'Elenco, il fallimento non potrà essere dichiarato neppure nei confronti della società, poiché l'operatività automatica dell'estensione comporterebbe la completa compromissione del diritto di difesa del socio.

2- Fase dell'accertamento del passivo:

a) i Curatori verificheranno i luoghi di residenza dei creditori che abbiano proposto insinuazione al passivo. In caso di soggetti che hanno diritto al rinvio di ufficio o alla sospensione dei termini, la definitività dello stato passivo verrà dichiarata successivamente al periodo di sospensione; salvo il caso in cui vi sia completo accoglimento della domanda di insinuazione, con conseguente difetto di interesse al rinvio o alla sospensione dei termini. Il termine per la proposizione delle istanze tardive ex art 101 l.f. resterà sospeso fino alla fine del periodo di legge.

b) i termini per le impugnazioni e le opposizioni in favore dei creditori in possesso delle condizioni di legge restano sospesi fino alla fine del periodo;

3 - in occasione dei riparti , i Curatori verificheranno se vi siano creditori aventi diritto al rinvio d'ufficio o alla sospensione.

Ancona , 20-2-2017

La Commissione studi in materia civile

Dr Bruno Castagnoli



Dr Francesca Miconi



Dr Tania De Antoniis

Avv Serenella Bachiocco



Avv Maria Cristina Ottavianoni

- INTEGRAZIONE A SEGUITO DI DL 8/2017

DL 8 /2017, in vigore dal 10-2-2017

Il recente decreto legge n. 8/2017 dispone, **all'art 17** , come segue:

1. All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' aggiunto infine il seguente periodo: **«Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta' delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.»**.

2. Quando la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata nel termine ivi previsto, **cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.**

A seguito della nuova normativa, dunque, **in relazione**

a) **al rinvio d'ufficio dell'art 49 comma 3**

b) **alla sospensione dei termini processuali dell'art 49 comma 4 :**

1 - **resta ferma la disciplina** già esistente – rispetto alla quale , si veda la Relazione , versione definitiva, in data 17-2-2017 – per **tutti i Comuni** elencati negli All 1 e 2 al DL 189/2016, **diversi da Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;**

2- Per i sei "grandi Comuni" del cratere sopra elencati:

- gli effetti della disciplina del DL 189/2016 restano fermi in ogni caso fino al 31-3-2017;
- entro il 31-3-2017 i soggetti aventi residenza o sede nei suddetti "grandi Comuni" hanno l'onere di dichiarare, ex DPR 445/2000, all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda: in tal caso rinvio d'ufficio e sospensione dei termini processuali operano fino al 31 luglio 2017.

Si ritiene che nell'ambito dell'autodichiarazione, che verte necessariamente su "fatti materiali", la "inagibilità" debba essere intesa come " *impossibilità di accedere all'immobile derivante da situazione di fatto o da provvedimento dell'autorità*".

- In mancanza di dichiarazione nel termine del 31 marzo 2017 – dunque, anche nel caso di dichiarazione tardiva – cessano gli effetti sospensivi.
- La regola si applica anche nel caso di parte contumace.

Dato il riferimento alla disciplina del DPR 445/2000, deve ritenersi che la autodichiarazione di inagibilità debba essere fatta personalmente dai soggetti interessati , per iscritto, secondo le modalità del citato DPR.

Deve ritenersi che il Giudice abbia la possibilità, a richiesta delle parti o in caso di fondati dubbi , di verificare la veridicità dell'autodichiarazione , a norma e con le modalità dell'art 71 DPR 445/2000.

Ancona , 20-2-2017

La Commissione studi in materia civile

Dr Bruno Castagnoli

Dr Francesca Miconi

Dr Tania De Antoniis

Avv Serenella Bachiocco

Avv Maria Cristina Ottavianoni

1° Report sulla attività del gruppo di lavoro per il settore penale in ordine a problematiche interpretative della legge n. 229 /2016.

Normativa di riferimento :

Art. 49

Termini processuali e sostanziali. Prescrizioni e decadenze. Rinvio di udienze, comunicazione e notificazione di atti

1. Fino al 31 maggio 2017, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 24 agosto 2016 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente dell'ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
2. Sino alla medesima data di cui al comma 1, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1.
3. Sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2017, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, purché la nomina sia anteriore al 24 agosto 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 24

agosto 2016. E' fatta salva la facolta' dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita' lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli adempimenti contrattuali e' sospeso *((dal 24 agosto 2016 fino))* al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

5. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.

6. Fino al 31 maggio 2017, per gli uffici giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi i termini stabiliti dalla legge per la fase delle indagini preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresì sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla data del 24 agosto 2016. Nel procedimento di esecuzione e nel procedimento di sorveglianza, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e successive modificazioni.

7. Nei processi penali in cui, alla data del 24 agosto 2016, una

delle parti o uno dei loro difensori, nominato prima della medesima data, era residente nei Comuni colpiti dal sisma di cui all'articolo 1:

a) sono sospesi, sino alla medesima data di cui al comma 1, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni;

b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti contumace o assente una delle parti o uno dei loro difensori, dispone d'ufficio il rinvio a data successiva al 31 maggio 2017.

8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).

((9-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sulla sospensione dei processi civili e amministrativi e di quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale, pendenti alla data degli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, le disposizioni sulla sospensione dei termini prevista al comma 2, nonché le disposizioni di cui al comma 6 si applicano sino al 31 luglio 2017, in relazione al Comune di Camerino.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.

9-quater. Nei casi di cui ai commi 9-bis e 9-ter si applicano le esclusioni di cui al comma 8 e la sospensione del corso della

prescrizione di cui al comma 9.))

In data 21.12.2016, tramite e-mail, tutti componenti del gruppo di lavoro per l'ambito penale così come individuati nella riunione del 13.12.2016, venivano invitati a fornire contributi in ordine alla interpretazione di aspetti problematici della legge n. 229/2016.

Aderivano all'invito i colleghi Manzoni (Tribunale di Macerata) e Monti (Procura di Ascoli Piceno) nonché l'Avv. Pancotti (Foro di Ancona), manifestando l'Avv. Gionni (Foro di Ascoli Piceno) la propria adesione all'interpretazione data alla normativa dal Dott. Monti.

Il dott. Manzoni faceva pervenire le seguenti considerazioni:

in riferimento all'art. 49 comma 7, si ritiene che il termine utilizzato "processi" sia espressione tecnica, in quanto tale riferibile esclusivamente alla fase successiva all'esercizio della azione penale, atteso che:

* il comma 6 del citato articolo distingue processi, fase delle indagini preliminari e procedimenti di esecuzione e sorveglianza, così evidenziando una consapevole scelta dei termini;

* se per processi si intendesse procedimenti, per i soggetti avente residenza nei comuni terremotati sarebbero sospesi anche (comma 7 lett.a) i termini per le memorie ex 415 bis, talché non si potrebbe esercitare l'azione penale.

Questo comporterebbe la cessazione di efficacia delle misure cautelari non custodiali per decorrenza dei termini di fase, dato che la trattazione è prevista (comma 8) solo per i processi con imputati in stato di custodia cautelare e, quindi, non per gli indagati sotto misura non custodiale.

Analogamente non si potrebbero fare proroghe indagini atteso che non decorrerebbero i termini di 5 giorni per la eventuale opposizione alla richiesta di proroga, talché tutte le eventuali indagini sarebbero fatte senza la certezza di loro autorizzazione

Restano sospesi comunque i termini per opposizione a decreto penale, che è attività certamente "processuale" in quanto post esercizio azione penale

Per i difensori vale il criterio della residenza per cui eventuali problemi connessi alla non agibilità dello studio rilevano esclusivamente come ordinario legittimo impedimento con la conseguenza

che i termini prescrizionali sono sospesi, in questo caso, per la durata dell' impedimento più 60 gg.,

Problematica appare la prova della residenza dei difensori: sarà pertanto onere del professionista documentare o quantomeno asserire tale circostanza.

Le riflessioni che seguono sono state successivamente inviate dal Dott. Manzoni all' esito del confronto con i colleghi dell' ufficio GIP/GUP di Macerata (in particolare con il dott. Potetti):

con l'espressione "processi penali" si intende a fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Rimangono, quindi, fuori dalla sospensione, ad esempio:

- i termini di cui all'art. 415 bis c.p.p.;
- i termini attinenti alla procedura di proroga dei termini delle indagini preliminari (art. 406 c.p.p.).
- i sub procedimenti che si svolgono prima dell'esercizio dell'azione penale (es. impugnazioni reali).

Sono invece sospesi, durante il termine suddetto, ad esempio:

- i termini per proporre opposizione a decreto penale;
- i termini per chiedere i riti alternativi dopo la notifica del decreto di giudizio immediato.

Nei casi in cui i termini sono sospesi, poiché questa sospensione di cui al comma 7 non opera qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa, e poiché la rinuncia può essere anche tacita, per non bloccare inutilmente il corso del processo si può ricorrere ai seguenti rimedi:

* chiedere al difensore di farci avere, se lo riterrà, la "rinuncia espressa alla sospensione prevista dal DL n. 189-16, conv. in l. n. 229-16, art. 49" ;

* inserire nell'atto (es. nel decreto di giudizio immediato) la seguente frase (o equivalente): "Si avvisano gli interessati che, salvo diversa comunicazione da far pervenire in cancelleria entro le

relative scadenze, la sospensione dei termini, prevista dal DL n. 189-16, conv. l. n. 229-16, art. 49, si intenderà rinunciata.”;

* ovviamente, se la parte concretamente compie l’atto per il quale potrebbe godere della relativa sospensione (ad es. se chiede il “patteggiamento” entro i quindici giorni dalla notifica del decreto che dispone il giudizio immediato), si dovrà intendere che essa ha rinunciato alla sospensione del relativo termine.

La sospensione non riguarda tutte le attività del processo, ma solo i termini suddetti.

Quindi (al contrario di quanto accade nei casi di cui al comma sei) le attività del processo penale vanno regolarmente compiute (es. vanno emessi i decreti penali).

La sospensione non riguarda i termini assegnati al Pubblico Ministero

La sospensione riguarda solo i termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza (previsti quindi per il compimento di un determinato atto), e non quindi termini di altro tipo (dilatori o di comparizione, ordinatori).

Anche per i difensori la norma menziona la residenza (dimora abituale: art. 43, comma 2, c.c.), e non il domicilio (sede principale degli affari e interessi: art. 43, comma 1, c.c.).

Quindi, l’eventuale inagibilità dello studio professionale andrà trattata come causa di legittimo impedimento (art. 420 ter, comma 5, c.p.p.), con tutte le relative conseguenze.

La violazione dell’art. 49 DL 189-16 (in tema di sospensione dei termini) realizza una nullità intermedia (non essendo riconducibile all’art. 179 c.p.p.), quindi rinunciabile ex art. 183 c.p.p., ed inoltre essa diventa non deducibile ex art. 182, co. 2, c.p.p. (“Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo.”)

La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare.

La sospensione di cui al comma 7 non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori rinuncino alla stessa.

In mancanza di diversa disposizione del legislatore, la rinuncia alla sospensione può essere anche tacita (es. nel caso in cui il difensore si difenda nel merito).

Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi 6 e 7, lettera a), nonché durante il tempo in cui il processo è rinviato ai sensi del comma 7, lettera b).”

Il Dott. Monti inviava copia della disposizione interna emessa, in data 3.1.2017, per la Procura di Ascoli Piceno del seguente letterale tenore :

“ Oggetto : legge 15.12.2016 n. 229 di conversione con modifiche del DL 16.10.2016 n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” – sospensione termini – criteri di interpretazione

Dal 17 dicembre 2016 è vigente il testo del DL 189/16 come convertito dalla l. 229/2016.

L'art. 49 prevede i vari casi di sospensione dei termini processuali e sostanziali .

Gli Uffici Giudiziari di Ascoli Piceno non rientrano nelle previsioni di cui al comma 1) e 2) (in materia civile e amministrativa) e comma 6) (in materia penale) dell'art. 49), non facendo parte Ascoli Piceno dell'elenco di cui all'allegato 1) al DL .

Rientrano invece nelle previsioni di cui ai commi 3), 4), 5), e 9 ter) per la materia civile e nelle previsioni di cui ai commi 7), 8), 9, 9 ter), e 9 quater) per la materia penale

Per le udienze civili in cui le parti o i loro difensori erano residenti o avevano sede nei comuni di cui agli allegati 1) e 2) alla data rispettivamente del 24.8.16 e del 30.10.16, si applica la disciplina prevista dai commi 3), 4), 5), 9 bis e 9 ter dell'art. 49.

In materia penale per la nostra sede giudiziaria trovano applicazione i commi 7), 8), 9), 9 ter), 9 quater) dell'art. 49.

Il sistema che ne deriva è il seguente:

- la sospensione dei termini riguarda esclusivamente il “processo penale” e dunque riguarda solo il momento successivo all’esercizio della azione penale (momento successivo a: richiesta rinvio a giudizio, emissione decreto citazione diretta a giudizio, richiesta emissione decreto penale di condanna, richiesta emissione decreto giudizio immediato, richiesta fissazione udienza per la definizione anticipata del procedimento);
dunque la disciplina di sospensione dei termini prevista dal DL non riguarda né la fase delle indagini preliminari né il procedimento di esecuzione:

tutti i corrispondenti termini (riguardanti ad es. l’avviso 415 bis, gli interrogatori, l’opposizione alla archiviazione ecc.) non avranno alcuna sospensione e non rientrano nelle previsioni di cui al citato art. 49.

Traggo questa conclusione non solo dal dato letterale del comma 7 (*“Nei processi penali in cui ”*) ma anche dal tenore del precedente comma 6 (che si applica solo agli Uffici Giudiziari aventi sede nei Comuni di cui all’allegato 1 e che non si applica dunque agli Uffici Giudiziari di Ascoli Piceno): in tale comma viene testualmente prevista una specifica disciplina di sospensione dei termini stabiliti dalle legge *“per la fase delle indagini preliminari”* , *“per proporre querela”*, per i *“processi penali”* , per il *“procedimento di esecuzione”* e per il *“procedimento di sorveglianza”*.

Dunque certamente se nel successivo comma 7 è stata prevista una disciplina per la sospensione dei termini “solo” per il “processo” penale (senza indicare in alcun modo gli altri contesti giuridici) ciò discende da una evidente e univoca scelta legislativa e impone la soluzione interpretativa indicata .

- per la fase “processuale” (e successiva dunque all’esercizio della azione penale), è invece prevista e regolamentata la sospensione dei termini e il rinvio di ufficio delle udienze in relazione alle parti o ai difensori (nominati prima rispettivamente del 24.8.2016 e del 30.10.2016) residenti in uno dei comuni di cui agli allegati 1) (sospensione fino/rinvio a data successiva al 31.5.2017) e 2) (sospensione fino al/rinvio a data successiva al 31.7.2017) .

Va notato tra l’altro:

1. a differenza della disciplina per i procedimenti civili, per i difensori assume (esclusivo) rilievo il criterio della “residenza” in uno dei comuni di cui agli elenchi allegati alla data degli eventi sismici;
2. la sospensione riguarda *“i termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni”*(comma 7) lettera a))

3. è previsto (comma 7) lettera b)) che il giudice disponga d'ufficio il rinvio a data successiva al 31.5.2017 (comuni elenco 1) o 31.7.2017 (comuni elenco 2) sol che una delle parti o uno dei difensori (residenti in uno dei comuni di cui agli elenchi allegati) non si presenti in udienza ;
4. la sospensione prevista dal comma 7 non opera per il giudizio direttissimo e nei processi con imputati in custodia cautelare (comma 8);
5. può esservi rinuncia alla sospensione dei termini (comma 8) ultimo periodo); non è necessario che la rinuncia sia “espressa” (come invece per il civile/amministrativo: comma 3));
6. per il periodo di sospensione dei termini è sospesa la prescrizione (comma 9)”.

L'avv. Pancotti faceva pervenire protocolli intervenuti con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e Modena in occasione di emissione di normativa analoga alla legge n. 229/2010 in relazione al sisma 2012.

Le prime riflessioni sopra riportate verranno ulteriormente discusse con i colleghi degli uffici giudiziari maggiormente interessati (Macerata, Ascoli Piceno e Fermo) nonché dei restanti uffici approfittando , nella immediatezza, della occasione fornita dall' incontro che si terrà nella giornata di domani in Ancona, ed auspicando la fissazione di uno, successivo, appositamente fissato anche al fine di valutare approfonditamente eventuali diverse posizioni interpretative.

Ancona, 30.1.2017

Il coordinatore del gruppo di lavoro per il settore penale

Dott.ssa *Alessandra Panichi*